

ALLEGATO A DELIBERA **CC**

N. **22**

REL. **31-07-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
— Dr.ssa Laura Cortesi —



**COMUNE DI ANGOLO TERME**  
PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Regina Elena, 53, 25040 Angolo Terme BS



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELL'UFFICIO  
DI POLIZIA LOCALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. **22**....  
in data **31/07/2020**.....

**SOMMARIO**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI</b>		<b>CAPO IV TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI</b>
1	Campo di applicazione	12	Prelevamento e deposito dell'arma
2	Art. 2 Acquisto delle armi e delle munizioni	13	Doveri dell'assegnatario
3	Art. 3 Tipo delle armi in dotazione	14	Custodia delle armi
4	Art. 4 Numero delle armi in dotazione		
	<b>CAPO II STRUMENTI DI AUTOTUTELA</b>		<b>CAPO V ADDESTRAMENTO</b>
5	Strumenti di autotutela	15	Addestramento al tiro obbligatorio
	<b>CAPO III ASSEGNAZIONE E PORTO DELL'ARMA</b>	16	Sostituzione delle munizioni
6	Assegnazione dell'arma e delle munizioni	17	Addestramento al tiro facoltativo
7	Riconsegna dell'arma	18	Frequenza dei poligoni di tiro a segno
8	Modalità di porto dell'arma		
9	Servizi di collegamento		<b>CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI</b>
10	Servizi fuori dell'ambito territoriale	19	Norme integrative
11	Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza	20	Entrata in vigore e pubblicazione
		21	Pubblicità del Regolamento

## CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

### Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, e del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145, Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Comando di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Tutti gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza svolgono tutti i servizi con l'arma in dotazione. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

### Art. 2 Acquisto delle armi e delle munizioni

1. L'acquisto delle armi e delle munizioni, nel rispetto delle norme di cui agli articoli seguenti, sarà disposto previa autorizzazione del Sindaco.

### Art. 3 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli Agenti di Polizia Locale, prevista tra quelle indicate nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica Beretta PX4 STORM di calibro 9x21.
2. L'Ufficio di Polizia Locale può essere dotato di sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza (guardia d'onore), in occasione di feste o cerimonie pubbliche. Se non assegnate in via continuativa, con provvedimento del Comandante dette sciabole sono detenute all'interno dell'armeria ovvero custodite in altro luogo sicuro e chiuso a chiave all'interno del Comando.
3. Se ritenuto necessario, in accordo con il Sindaco o Assessore delegato, l'Ufficio di Polizia Locale potrà essere dotato di arma lunga da sparo per eventuali servizi di Polizia Rurale o Zoofila.

### Art. 4 Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Comando di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma come dotazione di riserva
2. Il Sindaco denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi e munizioni acquistate.

## CAPO II STRUMENTI DI AUTOTUTELA

### Art. 5 Strumenti di autotutela

1. In attuazione dell'articolo 23 della Legge Regionale n. 6/2015, le caratteristiche, nonché le procedure di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale in forza ai corpi e servizi operanti in Regione Lombardia, sono indicati dall'Allegato L del Regolamento regionale 22 marzo 2019 - n. 5;
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante e il bastone estensibile. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.
3. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale per la polizia locale. Agli operatori che hanno frequentato il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti dell'Ufficio di Polizia Locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.
4. Gli operatori assegnatari degli strumenti di autotutela devono sostenere con cadenza biennale un corso di aggiornamento, al termine del quale viene rilasciato attestato di partecipazione.

## CAPO III

### ASSEGNAZIONE E PORTO DELL'ARMA

### Art. 6 Assegnazione dell'arma e delle munizioni

1. Tutti gli Agenti di Polizia Locale, in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi, con singoli provvedimenti del Sindaco comunicati al Prefetto, e soggetti a revisione annuale, è assegnata l'arma in via continuativa con e le relative munizioni. Gli stessi, al momento di ricevere in dotazione l'arma e le munizioni, dovranno sottoscrivere per ricevuta il provvedimento di assegnazione il quale riporterà:
  - a. Le generalità complete dell'agente.
  - b. Gli estremi del provvedimento Prefettizio di conferimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.
  - c. La descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, etc.)

2. Il provvedimento di assegnazione sarà comunque rilasciato a condizione che:
  - a. l'agente sia in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata, annualmente riconfermata, in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 (a spese dell'Amm.ne);
  - b. che abbia superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.
3. Il provvedimento di assegnazione dell'arma deve essere indicato sull'apposito tesserino personale di riconoscimento, quest'ultimo deve riportare anche il numero di matricola dell'arma stessa.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa (secondo il tragitto più breve), ancorché fuori del comune di appartenenza. In tale caso l'assegnatario deve fare apposita comunicazione di detenzione e porto dell'arma all'autorità di P.S. competente per territorio, ove richiesta dalla medesima.
5. Il Sindaco può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. All'esito il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo successivo.

#### Art. 7 Riconsegna dell'arma

1. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata nei seguenti casi:
  - a. quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
  - b. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
  - c. quando sia stato revocato il provvedimento di assegnazione o quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
  - d. quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio;
  - e. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

#### Art. 8 Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti all'Ufficio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma con caricatore inserito pieno, senza colpo in canna, nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva pieno.
2. Solo in gravi e particolari casi di estrema necessità e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Sindaco o la persona più alta in grado all'atto dell'operazione, può ordinare che l'arma sia portata con colpo in canna e "cane abbassato in sicura".
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale di Polizia Locale sono autorizzati a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.
4. Gli Agenti di Polizia Locale possono essere esonerati dal porto dell'arma quando sono in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore, ovvero nei casi nei quali le peculiarità del servizio impongano la non ostentazione della medesima.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse o delle munizioni.
6. E' vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
7. E' vietato consegnare anche temporaneamente la propria arma, a terzi, ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

#### Art. 9 Servizi di collegamento e rappresentanza

1. I servizi di collegamento, rappresentanza e scorta, espliciti fuori del territorio del Comune dagli Agenti di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti, di massima, senza arma;
2. Tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 agosto 1987, n.145, agli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale a cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

#### Art. 10 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in

particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima, senza armi.

2. Il Sindaco, o il Dirigente il Corpo o servizio di Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può tuttavia richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente o tutto il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.
3. Le operazioni di polizia di cui all'art. 4, comma 4), lett. b) della legge 7 marzo 1986, n.65, i servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati dagli Agenti di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di P.S. al di fuori del territorio di appartenenza, sono svolti con l'arma in dotazione.
4. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo sopra indicati, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.
5. Il Sindaco, nei casi previsti dai precedenti commi, comunica al Prefetto di Brescia ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

#### Art. 11 Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

Gli addetti della P.L. che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 Legge 7 Marzo 1986 n° 65, esplicano il servizio in uniforme, muniti dell'arma in dotazione completa di munizioni, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

### CAPO IV TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

#### Art. 12 Prelevamento e deposito dell'arma

Fuori dei casi previsti dal presente Regolamento, gli Agenti di Polizia Locale che non intendono portare l'arma presso la propria residenza o il domicilio possono depositarla presso apposite cassette di sicurezza ed ubicata presso l'Ufficio di Polizia Locale.

#### Art. 13 Doveri dell'assegnatario

1. Gli Agenti di Polizia Locale a cui è assegnata l'arma in via continuativa devono:

- a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
- b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c. segnalare immediatamente ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

2. L'assegnatario dell'arma, deve in particolare:

- a. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- b. in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;
- c. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- d. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- e. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma.
- f. fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Sindaco ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno.
- g. comunicare tempestivamente al Sindaco ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.

Art. 14 Custodia delle armi

- 1. Qualora il numero delle armi non sia superiore a quindici e le munizioni non siano superiori a duemila, l'Ufficio di Polizia Locale non è obbligato ad istituire l'armeria, e pertanto:
  - a. Le armi e le munizioni devono comunque essere custodite in tesoretti diversi tra loro, all'interno di armadio corazzato o cassaforte.
  - b. Le chiavi di apertura degli armadi corazzati, ovvero l'assegnazione dei codici di apertura dei vari tesoretti sono conservati dal Sindaco, o persona delegata, in conformità alle norme di diligenza comune.

- c. Qualora non sia istituita l'armeria, l'Ufficio di Polizia Locale deve essere dotato di idoneo impianto d'allarme collegato, se possibile, con la locale stazione dei Carabinieri.

## CAPO V ADDESTRAMENTO

### Art. 15 Addestramento al tiro obbligatorio

1. Gli Agenti di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

### Art. 16 Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti di polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni qualvolta si effettuano le esercitazioni di tiro annuali, sostituendole con le nuove munizioni, e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni in dotazione al Comando di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni cinque anni.
3. Le stesse possono essere usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito o al poligono di tiro.

### Art. 17 Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli Agenti di Polizia Locale, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi al poligono di cui al comma 3 dell'art. 26, anche di propria iniziativa, per l'addestramento.

### Art. 18 Frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, muniti del tesserino di riconoscimento di cui al presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.



2. Il Prefetto competente per territorio, cui la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

#### CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 19 Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui:
  - a. Legge 18 aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni.
  - b. Legge 7 marzo 1986, n° 65. c) D.M. 4 marzo 1987, n° 145. d) D.M. 18 agosto 1989, n° 341.
  - c. T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773.
  - d. Regolamento sull'ordinamento del Corpo di Polizia Locale.
  - e. Ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.
2. Infine dovranno essere osservate anche le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

##### Art. 20 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale. Ad avvenuta esecutività, sarà comunicato a:
  - a. Prefetto ai sensi dell'articolo 2 comma 2° del D.M. 4 marzo 1987 n° 145.
  - b. Ministero dell'Interno, per tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65.

##### Art. 21 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà messa a disposizione del pubblico con possibilità di consultazione durante l'apertura degli uffici di polizia Locale.

